

N. R.G. 69841/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69841/2010 promossa da:

A.C.S.I. SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MARTINO GIOVANNA e
dell'avv. VIOLA LUCA (VLILCU73B03H501T) VICOLO ORBITELLI, 31 00186
ROMA elettivamente domiciliato in VICOLO ORBITELLI, 31 00186 ROMA presso
il predetto difensore

ATTRICE

contro

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - GIA' PROVINCIA
ROMA, con il patrocinio dell'avv. DE MAIO GIOVANNA, elettivamente
domiciliato in VIA 4 NOVEMBRE 119/A 00187 ROMA presso il predetto difensore

CONVENUTA

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione
delle conclusioni del 23.3.2015.

Motivi della decisione

Con atto di citazione, notificato il 19.11.2014, la A.C.S.I. S.r.l. conveniva in giudizio
innanzi al Tribunale di Roma la Provincia di Roma per ivi sentire accogliere le
seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione



respinta:

- accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto, che le spese sostenute dalla A.C.S.I. s.r.l. in esecuzione del progetto codice n. 604716 denominato "Lingua Inglese – Livello Intermedie (b2)" di cui all'Avviso Pubblico emanato dalla Provincia di Roma con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 04.07.2007, sono pari ad € 27.502,02 di cui € 19.349,21 già accertate e riconosciute dalla Provincia di Roma medesima;

- condannare la Provincia di Roma in persona del suo Presidente pro tempore al pagamento in favore della A.C.S.I. s.r.l. della somma di € 2.221,38. Con interessi e rivalutazione come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti tutti in copia..."

II) A fondamento della domanda la società attrice deduceva che la Provincia di Roma con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 04.07.2007 emanava un Avviso Pubblico avente ad oggetto "Attuazione del Programma Operativo Obiettivo 3 da realizzare con il Fondo Sociale Europeo misura DI per l'anno 2007 – "Progetto Formazione Lavoratori Occupati" per un impegno totale di € 1.800.000,00 esercizio 2007 (doc. n. 1); che con Determinazione Dirigenziale n. 2313/2008 del 16.04.2008 la Provincia di Roma, a seguito di rinuncia da parte di Progetti già finanziati, ammetteva a finanziamento il progetto presentato dalla società istante recante codice n. 604716 e denominato "Lingua Inglese – livello intermedie (b2)" per una somma di € 31.600,80 (cfr. allegato A della Determinazione Dirigenziale n. 2313/2008 – doc. n. 2); che l'attrice provvedeva a dare regolare esecuzione al progetto con inizio del corso, rivolto a 9 dipendenti, in data 28.04.2008, termine dello stesso in data 23.07.2008 e svolgimento degli esami finali in data 29.07.2008 (doc. n. 3); che a seguito della regolarità della documentazione presentata, così come stabilito nella convenzione allegata all'Avviso Pubblico sopra indicato, la Provincia di Roma erogava alla società istante le prime due rate dell'importo del finanziamento per una somma complessiva di € 25.280,64 (doc. n. 4); che in data 8.9.2008 la società A.C.S.I. s.r.l. presentava il rendiconto finale secondo le modalità e nei termini indicati nella normativa richiamata all'art. 8 dell'Allegato A dell'Avviso Pubblico per un importo complessivo di € 28.586,18 (doc. n. 5); 6) che in data 16.2.2009, in sede di certificazione del rendiconto delle spese ai sensi della DGR n. 1509/2002, l'addetto incaricato ammetteva a rendiconto la somma di € 19.349,21 mentre riteneva non ammissibile la somma di € 9.236,97 (doc. n. 6 - allegati D.2 foglio 2 e D.3); che la detta somma non ritenuta ammissibile attiene: - quanto ad € 1.084,16 ad IVA erroneamente calcolata dalla A.C.S.I. s.r.l. nel rendiconto presentato e quindi correttamente non riconosciuta dal certificatore; - quanto ad € 8.152,80, a spese relative alle seguenti voci:



- a) "tutoraggio" per € 2.400,00 (cfr. certificazione di rendiconto – prospetto di dettaglio pag. 1 – numero d'ordine 6 - doc. n. 6);
- b) "direzione" per € 2.486,40 (cfr. certificazione di rendiconto – prospetto di dettaglio pag. 1 – numero d'ordine 7 – doc. n. 6);
- c) "amministrativo" per € 1.512,00 (cfr. certificazione di rendiconto – prospetto di dettaglio pag. 4 numero d'ordine 16 – doc. n. 6);
- d) "amministrativo" per € 648,00 (cfr. certificazione di rendiconto – prospetto di dettaglio pag. 4 numero d'ordine 18 – doc. 6);
- e) "elaborazione dispense didattiche" per € 1.058,40 (cfr. certificazione di rendiconto – prospetto di dettaglio pag. 7 numero d'ordine 1);
- f) "esami finali" per € 48,00 (cfr. certificazione di rendiconto – prospetto di dettaglio pag. 7 numero d'ordine 3);

afferitava che la motivazione addotta dal certificatore incaricato a sostegno della non ammissibilità della somma di € 8.152,80 corrispondente alle spese sopra indicate sarebbe a suo avviso del tutto illegittima, arbitraria ed incomprensibile; che infatti detta somma atterrebbe a voci di spesa previste nell'Avviso Pubblico e nei successivi atti regolamentari ed effettivamente sostenute e corrisposte dalla società attrice nell'ambito del progetto finanziato e nei termini previsti dalla normativa; che in particolare:

- a) la spesa di € 2.400,00 conseguente alle prestazioni di "Tutor" sarebbe stata sostenuta e corrisposta dalla società A.C.S.I. s.r.l. in data 30.06.2008 come si evince dall'assegno n. 0916177802 tratto sulla banca UGF e dalla relativa quietanza rilasciata dal fornitore (docc. nn. 7 e -8);
- b) la spesa di € 2.486,40 conseguente alle prestazioni di "Direzione" sarebbe stata sostenuta e corrisposta dalla società A.C.S.I. s.r.l. in data 30.06.2008 come si evince dall'assegno n. 0916177804 tratto sulla banca UGF e dalla relativa quietanza rilasciata dal fornitore (docc. nn. 9 e 10);
- c) la spesa di € 1.512,00 conseguente alle prestazioni di "Amministrativo" sarebbe stata sostenuta e corrisposta dalla società A.C.S.I. s.r.l. in data 30.6.2008 come si evincerebbe dall'assegno n. 0916177801 tratto sulla banca UGF e dalla relativa quietanza rilasciata dal fornitore (docc. nn. 11 e 12);
- d) la spesa di € 648,00 conseguente alle prestazioni di "Amministrativo" sarebbe stata sostenuta e corrisposta dalla società A.C.S.I. s.r.l. in data 30.6.2008 come si evincerebbe dall'assegno n. 0916177809 tratto sulla banca UGF e dalla relativa quietanza rilasciata dal fornitore (docc. nn. 13 e 14);
- e) la spesa di € 1.058,00 conseguente alle prestazioni di "Elaborazione di Dispense



Didattiche" è stata sostenuta e corrisposta dalla società A.C.S.I. s.r.l. in data 30.6.2008 come si evincerebbe dall'assegno n. 0916177803 tratto sulla banca UGF e dalla relativa quietanza rilasciata dal fornitore (docc. nn. 15 e 16);

f) la spesa di € 48,00 conseguente alle prestazioni per "l'Esame Finale" è stata sostenuta e corrisposta dalla società A.C.S.I. s.r.l. in data 30.6.2008 come si evincerebbe dall'assegno n. 0916178772 tratto sulla banca UGF e dalla relativa quietanza rilasciata dal fornitore (docc. nn. 17 e 18);

Pertanto, la società attrice vanterebbe un credito nei confronti della Provincia di Roma di € 2.221,38 pari alla differenza tra quanto già erogato dalla Provincia medesima ed ammontante ad € 25.280,64 e quanto rendicontato dalla A.C.S.I. s.r.l. ed ammontante ad € 27.502,02 (detratto già l'importo di € 1.084,16 a titolo di IVA correttamente non riconosciuto dal certificatore) e di cui € 19.349,21 già accertato e riconosciuto dalla Provincia di Roma;

Riferiva l'attrice che tuttavia la Provincia di Roma con nota del 14.6.2010 ha rigettato le controdeduzioni presentate dalla A.C.S.I. s.r.l. in ordine alla somma non riconosciuta di € 8.152,80 e chiesto la restituzione a quest'ultima dell'importo di € 6.898,89 (doc. n. 19)".

Si costituiva la Provincia di Roma contestando le richieste di parte attrice e spiegando domanda riconvenzionale in ordine alla somma di € 6.898,89 erogata alla ACSI s.r.l. ma ad avviso della convenuta "non ammissibile al rendiconto".

La domanda di pagamento della somma di 2.221,38 pari alla differenza tra quanto già erogato dalla Provincia medesima ed ammontante ad € 25.280,64 e quanto rendicontato dalla A.C.S.I. s.r.l. ed ammontante ad € 27.502,02 (detratto già l'importo di € 1.084,16 a titolo di IVA correttamente non riconosciuto dal certificatore) e di cui € 19.349,21 già accertato e riconosciuto dalla Provincia di Roma, deve essere accolta.

La tesi della Città Metropolitana di Roma Capitale essenzialmente sulla circostanza che gli assegni consegnati per il pagamento delle somme contestate risulterebbero privi di data e, come tali, concordemente alla tradizionale interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, potrebbero essere considerati come mere promesse di pagamento, non essendo validi titoli di credito.

Deve tuttavia rilevarsi che, oltre ai predetti assegni – successivamente tutti posti all'incasso, come incontestatamente affermato dall'attrice – la convenuta avrebbe dovuto considerare anche la valenza probatoria delle fatture quietanzate e delle attestazioni di pagamento firmate dai soggetti destinatari di dette somme (relative a tutoraggio del corso di inglese, gettone di presenza dell'esame finale, elaborazione di dispense didattiche, incarico di corso di formazione, prestazioni di tipo amministrativo. Tali attestazioni, effettuate sotto la responsabilità dei predetti soggetti



beneficiari, possono, unitamente alle fatture quietanzate e alle predette promesse di pagamento, essere considerate prova dell'avvenuto pagamento di tali somme e della loro inerenza al corso di inglese grado intermedie oggetto del finanziamento.

Come infatti ha affermato la Corte di legittimità, le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati ma possono contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cassazione, sentenza n. 23788 del 07/11/2014). Nel presente giudizio la produzione in giudizio di fatture quietanzate e/o di attestazioni giurate dei terzi deve ritenersi corroborata anche dalla produzione degli assegni, sia pure nella loro limitata valenza di promesse di pagamento, a dimostrare il dato storico della avvenuta effettuazione delle spese.

Pertanto, in accoglimento della domanda, si deve condannare la Città metropolitana di Roma capitale al pagamento in favore della A.C.S.I. S.r.l. della somma richiesta di € 2.221,38. Sulla predetta somma, corrispondente a un credito di valuta, decorrono i soli interessi legali, in difetto di prova di un maggior danno concretamente sofferto, dalla domanda al saldo.

Deve per contro essere respinta la domanda riconvenzionale della convenuta.

Le spese sono regolate dalla soccombenza e si liquidano come in dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna la Città metropolitana di Roma capitale al pagamento in favore della A.C.S.I. S.r.l. della somma di € 2.221,38, oltre interessi legali dal 9.11.2010 al saldo.

Condanna altresì la Città metropolitana a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.148,70 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e € 410,70 per spese generali.

Roma, 20 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Ettore Favara

